SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 23 luglio 1987.

Modificazioni al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 23 luglio 1987, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:

All'articolo 19, comma 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: «ovvero facente parte del Governo in carica».

Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura.

1-*bis*. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente».

All'articolo 73, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea».

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea».

Il comma 6 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73».

I commi 2 e 3 dell'articolo 93 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

3-*bis*. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94».

Il comma 3 dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea».

Il comma 2 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93».

Il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva».

Le presenti disposizioni hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente: IOTTI

NOTE

Il testo degli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modifiche approvate dall'assemblea nella seduta del 23 luglio 1987, soprariportata, e il seguente:

«Art. 19. — 1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione.

5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei commi precedenti.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto».

«Art. 22. — 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura.

1-*bis*. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonche per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse viene fatta menzione nell'ordine del giorno nella seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria».

«Art. 73. — 1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

1-*bis*. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore

conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del progetto".

4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea».

«Art. 75. — 1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea».

«Art. 92. — 1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti la Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73».

«Art. 93. — 1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.

2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

3-*bis*. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'articolo 72».

«Art. 94. — 1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea.

2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea».

«Art. 96. — 1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.

3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2, e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

87A6480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1987.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il titolo V, concernente le scuole dirette a fini speciali, con i relativi articoli da 63 a 74 inclusi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è soppresso e sostituito come segue:

Titolo V

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 63. — Presso il Politecnico di Milano sono costituite, per il conseguimento del diploma universitario post secondario le scuole dirette a fini speciali:

1) in tecnologie industriali meccaniche;

2) in radioprotezione e radiochimica;

3) in informatica.

Art. 64. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 65. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso di ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 66. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 67. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 68. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per la amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 69. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella Scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 70. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 71. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 72. — L'organizzazione didattica della Scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 73. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Art. 74 (*Scuola diretta a fini speciali in tecnologie industriali meccaniche*). — 1) È istituita la Scuola diretta a fini speciali in tecnologie industriali meccaniche presso il Politecnico di Milano. La scuola ha il compito di preparae persone con competenza nel campo delle tecnologie di tipo meccanico al fine di organizzare e seguire la produzione in imprese industriali. La scuola rilascia il diploma in tecnologie industriali meccaniche.

2) La scuola ha durata di tre anni.

Ciascun anno prevede 1200 ore di insegnamento e 1200 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di settantacinque studenti.

3) Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, i dipartimenti di meccanica, elettronica, matematica, energetica, chimica fisica applicata.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

matematica I (annuale);

economia della produzione (annuale);

elementi di informatica (semestrale);

sistemi informativi aziendali (semestrale);

sociologia del lavoro, ergonomia e sicurezza del lavoro (annuale);

organizzazione aziendale e gestionale del personale (annuale);

tecnologia meccanica oppure elettrotecnica (annuale) con opzione;

disegno meccanico oppure misure elettriche (annuale) con opzione;

tempi e metodi (semestrale);

inglese I (annuale).

2° Anno:

matematica II (annuale);

chimica applicata e metallurgica (annuale);

fisica tecnica (annuale);

meccanica (annuale);

elementi di costruzioni di macchine (semestrale);

elettronica applicata e automazione (annuale);

statistica e controllo statistico di qualità (semestrale);

attrezzature e utensili (semestrale);

misure, strumentazione e metrologia d'officina (annuale);

inglese II (annuale).

3° Anno:

ricerca operativa (annuale);

macchine e servizi generali di stabilimento (annuale);

trattamenti termici (semestrale);

affidabilità, manutenzione e tribologia (semestrale);

studi di fabbricazione (semestrale);

macchine utensili a controllo numerico (semestrale);

lavorazioni meccaniche a caldo (annuale);

lavorazione a freddo delle lamiere (semestrale);

inglese III (annuale);

esercitazioni di laboratorio a squadre (annuale);

controllo economico della gestione (semestrale).

Gli insegnamenti sono tutti propri della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

5) L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e/o pratiche nell'ambito degli insegnamenti suddetti; essa verrà valutata nell'ambito degli esami degli insegnamenti stessi.

6) Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola consiste in due periodi di lavoro di almeno centocinquanta ore da effettuare rispettivamente dopo il primo e secondo anno presso due aziende industriali in base ad apposite convenzioni; lo studente dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto, in ciascuno dei due periodi, che verrà sottoposto ad un esame di verifica.

7) La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria e deve raggiungere almeno il 75% per ciascun insegnamento e per il tirocinio.

Gli esami dei corsi e di tirocinio pratico consistono ciascuno in un colloquio integrato eventualmente da una prova scritta e pratica volta ad accertare la preparazione del candidato. Essi si svolgono ciascuno dopo il termine dei corsi o del tirocinio.

La commissione d'esame è formata dal docente dell'insegnamento, che la presiede, da un docente di materie affini della scuola e da un cultore della materia o libero docente, ed è nominata dal direttore della scuola.

Per essere ammessi all'anno successivo, bisogna aver superato tutti gli esami dell'anno precedente, salvo al massimo due.

Art. 75 (*Scuola diretta a fini speciali in radioprotezione e radiochimica*). — 1) È istituita la Scuola diretta a fini speciali in radioprotezione e radiochimica presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale competente:

a) per il conseguimento dell'iscrizione agli elenchi degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni anotizzanti;

b) per l'uso in campo medico ed ospitaliero delle tecnologie radiochimiche e nucleari in generale.

La scuola rilascia il diploma di radioprotezione e radiochimica.

2) La scuola ha la durata di due anni.

Il primo anno prevede duecentoquaranta ore di insegnamento e cento ore di attività pratiche guidate ed il secondo anno trecento ore e sessanta ore rispettivamente, oltre ad un tirocinio pratico. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di quindici studenti per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

3) Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria e l'istituto di ingegneria nucleare.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti annuali:

1° Anno:

matematica;

calcolatori ed applicazioni;

chimica;

fisica atomica e nucleare.

2° Anno:

radiochimica e chimica del reattore;

principi di ingegneria nucleare;

protezione fisica dalle radiazioni;

tecnologie nucleari;

strumentazioni e tecniche di misura.

Tutti gli insegnamenti sono propri della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

5) L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni pratiche di laboratorio e teorico-numeriche nell'ambito degli insegnamenti suddetti e verrà valutata nel corso degli esami degli insegnamenti stessi.

6) Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nello svolgimento di attività afferenti ad uno degli insegnamenti sopra elencati, ed ha luogo presso un laboratorio anche di istituzioni diverse dal Politecnico.

Esso ha la durata di almeno duecentocinquanta ore.

7) La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria e deve raggiungere, almeno, il 75% per ciascun insegnamento e di duecentocinquanta ore per il tirocinio.

Gli esami dei corsi e di tirocinio pratico consistono ciascuno in un colloquio integrato eventualmente da una prova scritta e pratica volta ad accertare la preparazione del candidato.

Essi si svolgono ciascuno dopo il termine dei corsi e del tirocinio.

La commissione è formata dal docente dell'insegnamento che la presiede, da un docente di materia affine e da un libero docente o cultore della materia ed è nominata dal direttore della scuola.

Per essere ammessi all'anno successivo lo studente deve avere superato tutti gli esami dell'anno precedente, salvo, al massimo, uno.

Art. 76 (*Scuola diretta a fini speciali in informatica*). — 1) È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma di informatica.

2) La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

3) Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria e/o il dipartimento di elettronica, meccanica e matematica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi e alla programmazione;

architettura degli elaborati;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

basi di dati;

sistemi informativi;

tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distributivi.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico-pratico.

Gli insegnamenti sono costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di laurea o di diploma.

5) Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà la effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

6) È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

7) L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8) Per la frequenza e gli esami dei corsi e di tirocinio pratico sono valide le norme di cui al precedente art. 75.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 80

8716168

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1987.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, concernente la disciplina delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 marzo 1986, n. 61;

Visto l'art. 2 di detta legge, che pone l'obbligo della scorta di riserva a carico di coloro che immettono al consumo sul mercato interno, con assolvimento dell'imposta, prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazione;

Vista la propria circolare n. 621374 in data 14 marzo 1986;

Considerata la necessità, in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 2, di emanare le disposizioni attuative della normativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono tenuti all'obbligo di scorta di riserva di prodotti petroliferi finiti, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, tutti i titolari delle concessioni che, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano provveduto all'assolvimento dell'imposta per il prodotto immesso al consumo sul mercato interno per conto proprio.

I titolari delle concessioni sono soggetti all'obbligo di scorta anche per i quantitativi immessi al consumo con l'assolvimento della relativa imposta, per conto terzi, a meno che questi si impegnino al mantenimento delle scorte per i quantitativi corrispondenti alle rispettive immissioni al consumo e siano a ciò autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono altresì soggette agli obblighi di scorta le società petrolifere diverse dal concessionario titolare dell'impianto dal quale viene estratto il prodotto che provvedano direttamente all'assolvimento dell'imposta e che, ai sensi della vigente normativa, ottengano il differimento del pagamento dell'imposta stessa.

I titolari delle concessioni degli impianti dai quali sono estratti i prodotti sono responsabili della costituzione e del mantenimento della scorta, in via solidale, con coloro che hanno immesso al consumo.

Art. 2.

Al fine di determinare l'ammontare complessivo della scorta da costituire nello Stato, tutti i concessionari di raffinerie e di depositi doganali e/o SIF sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi dei prodotti che sono stati immessi al consumo nell'anno precedente attraverso il loro impianto, utilizzando moduli conformi a quelli allegati al presente regolamento, sottoscritti dal presidente o dall'amministratore delegato delle aziende.

Dette comunicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti documentazioni rilasciate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e/o dagli uffici doganali.

In caso di temporanea indisponibilità della documentazione fiscale i moduli aziendali devono recare il visto di concordanza da parte degli uffici finanziari.

Per la ripartizione della scorta complessiva tra i singoli operatori i concessionari degli impianti di cui sopra devono anche comunicare le immissioni al consumo dei prodotti soggetti a scorta per singola società che abbia assolto l'imposta.

Per i soggetti che hanno assolto l'imposta per quantitativi di prodotti inferiori a tonn. 10.000 annue le relative scorte vengono attribuite al titolare della concessione dell'impianto da cui sono stati estratti i prodotti stessi con facoltà per il concessionario di rivalsa dell'onere economico.

Art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto provvede a determinare annualmente l'obbligo di scorta per ogni singolo impianto di raffineria o di deposito doganale e/o SIF sulla base delle immissioni al consumo avvenute attraverso ciascuno dei predetti impianti e a ripartirne l'onere tra gli operatori.

L'ubicazione della scorta si identifica di norma con l'impianto dal quale è avvenuta l'immissione al consumo. È tuttavia consentita una diversa dislocazione della scorta, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della diversa ubicazione sia da parte del soggetto obbligato sia da parte del soggetto che si impegna a mantenere tale obbligo.

L'obbligo di scorta deve essere sempre assolto con i prodotti indicati nelle determinazioni ministeriali di cui sopra.

I titolari degli impianti di raffinazione, per le scorte detenute presso il proprio impianto in relazione alle immissioni al consumo per lavorazioni effettuate nell'impianto stesso o derivanti per effetto del trasferimento di obblighi di scorta, hanno facoltà di sostituire i prodotti con oli greggi e/o semilavorati nelle misure indicate nei relativi decreti di imposizione.

Art. 4.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 61 del 1986, qualora le importazioni di prodotti petroliferi da parte dei produttori di elettricità superino la misura delle scorte fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, pari ad un periodo minimo di giorni trenta del consumo medio semestrale rilevato nell'anno precedente, viene imposta sui quantitativi importati in eccedenza la quota corrispondente da mantenere a scorta.

Art. 5.

In caso di temporanee carenze di singoli prodotti petroliferi sul territorio nazionale o in sede locale, o in caso di comprovate esigenze tecnico-operative aziendali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto la utilizzazione della scorta con la conseguente riduzione temporanea della stessa.

Art. 6.

Con l'imposizione dei nuovi obblighi di scorta fissati con i provvedimenti che saranno emanati in forza del presente regolamento, gli importatori di prodotti petroliferi finiti non sono più tenuti agli obblighi fissati dall'art. 1 della legge n. 61 del 1986.

Gli impianti di lavorazione che utilizzano materie prime petrolifere finalizzate principalmente alla produzione di prodotti chimici sono tenuti all'obbligo di scorta per i soli quantitativi di prodotti petroliferi, di cui all'art. 2 della legge predetta, che immettono al consumo.

Gli impianti di lavorazione che producono g.p.l., oli lubrificanti e bitumi sono del pari tenuti all'obbligo di scorta esclusivamente per l'immissione al consumo dei quantitativi di prodotti diversi da quelli sopra citati.

Art. 7.

Restano in vigore tutte le disposizioni non in contrasto o non incompatibili con il presente regolamento.

Con circolare saranno emanate le modalità concernenti la trasmissione dei dati relativi alle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

RAFFINERIA Codice Ragione sociale ANNO: . . . . MESE
Valori in tonnellate

A) CONSEGNE AL MERCATO INTERNO		Benzina per autoveicoli	Benzina avio	Carboturbo (JP1-JP4-JP5)	Petrolio	Gasoli	Olio combustibile
codice	Soggetto che ha assolto l'imp. di fabbric.						
B) MERCE SIF ESTRATTA DALLA RAFF.							
IMPIANTO DI DESTINAZIONE							
C) ESPORTAZIONI/BUNKERAGGI							
D) CONSUMI E PERDITE DI RAFFINAZ.							
(A + B + C) TOTALE **							

Timbro e firma UTIF

Timbro e firma responsabile impianto

DEPOSITO Codice Ragione sociale ANNO: . . . . MESE

Valori in tonnellate

	CONSEGNE AL MERCATO INTERNO		Benzina per autoveicoli	Benzina avio	Carboturbo (JP1-JP4-JP5)	Petrolio	Gasoli	Olio combustibile
	codice	Soggetto che ha assolto l'imp. di fabbric.						
A)								
B)	MERCE SIF ESTRATTA DAL DEPOS.							
	IMPIANTO DI DESTINAZIONE							
C)	ESPORTAZIONI/BUNKERAGGI.							
	(A + B + C) TOTALE **							

Timbro e firma UTIF/Dogane ....

Timbro e firma responsabile impianto ....

DEPOSITO Codice Ragione sociale ANNO: . . . . MESE
Valori in tonnellate

	Codice	PRODOTTI SIF ENTRATI IN DEPOSITO (1)	Benzina per autoveicoli	Benzina avio	Carboturbo (JP1-JP4-JP5)	Petrolio	Gasoli	Olio combustibile
A)								
B)	Codice	PRODOTTI IMPORTATI (2)						
	(A + B)	TOTALE						

(1) Indicare il nome dell'impianto (raffineria o deposito) da cui proviene la merce
(2) Indicare il nome dell'importatore

Timbro e firma responsabile impianto

NOTE ESPLICATIVE

per la compilazione dei modelli allegati al decreto

La rilevazione si riferisce a tutti i quantitativi dei sottoelencati prodotti finiti che escono dalle raffinerie e dai depositi doganali e/o Sif:

benzina autoveicoli (benzina normale - benzina super - benzina agevolata);

benzina avio;

carboturbo (carboturbo tipo benzina - carboturbo tipo petrolio);

petroli tutti;

gasoli tutti;

oli combustibili tutti.

Quadro A: per il soggetto che ha assolto l'imposta vanno indicati sia il codice, se presente nei tabulati allegati, sia la ragione sociale.

I quantitativi vanno indicati in tonnellate senza valori decimali.

Vanno altresì compresi tra i prodotti immessi sul mercato interno i prodotti agevolati (ad imposta ridotta o ad imposta zero) nonché quelli destinati a zone cosiddette franche e quelli destinati ai bunkeraggi nazionali. Devono essere raggruppati sotto la voce «Altri» tutti i soggetti che hanno assolto l'imposta per quantitativi di prodotto inferiori a 1000 tonn. mensili ovvero 10.000 tonn. annue. Per i suddetti quantitativi l'obbligo di scorta sarà attribuito al concessionario dell'impianto.

Quadro B: per la merce uscita Sif dall'impianto vanno indicati sia la ragione sociale del destinatario sia il relativo codice, se presente nei tabulati allegati. Non vanno indicati i quantitativi di prodotti Sif destinati ad ulteriori lavorazioni.

Quadro C: riguarda i quantitativi di prodotto esportati e consegnati a bunkeraggi esteri.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare i seguenti numeri della D.G.F.E.I.B. - Div. Iª: 06/4751808 - 06/47052344.

87A6481

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 luglio 1987.

Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi di emergenza nei territori della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1069/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che gli eventi alluvionali verificatisi nel giorno 18 luglio 1987 e successivi, in particolare nella provincia di Sondrio, hanno determinato una grave situazione di emergenza che richiede l'adozione di immediati interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite, nonché la realizzazione delle opere di ripristino del sistema viario e ferroviario e del sistema igienico-sanitario;

Viste le proprie ordinanze n. 1067/FPC/ZA e n. 1068/FPC/ZA del 20 luglio 1987;

Ravvisata la necessità che gli interventi di emergenza, che investono competenze e responsabilità a livello statale, regionale, provinciale e comunale, vengano svolti in maniera armonica e coordinata;

Ravvisata, pertanto, la necessità di istituire un apposito comitato di coordinamento composto dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per la realizzazione degli interventi di emergenza nei territori della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987 e successivi, è istituito un comitato di coordinamento presieduto dal direttore generale della protezione civile del Ministero dell'interno e composto dal prefetto di Sondrio, dal comandante del terzo corpo d'armata, da un rappresentante della regione Lombardia, da un rappresentante della provincia di Sondrio, dal capo del compartimento A.N.A.S. di Milano e dal capo del compartimento delle ferrovie dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6487

ORDINANZA 23 luglio 1987.

Interpretazione autentica dell'art. 1, punto 4, dell'ordinanza n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987 concernente sospensione di taluni termini in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987. (Ordinanza n. 1072/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987;

Considerato che le disposizioni contenute nel punto 4 dell'art. 1 della citata ordinanza non indica con chiarezza che la sospensione concerne il pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto dai lavoratori autonomi;

Considerato, altresì, che le categorie dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori agricoli sono tra quelle maggiormente colpite dall'alluvione e che la sospensione dei termini mira ad attenuare i disagi del sistema socio-economico sconvolto dall'evento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di eliminare ogni dubbio interpretativo della norma in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La sospensione dal pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, punto 4, dell'ordinanza n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987 concerne tutti i soggetti indicati nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6488

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 14ª Mostra mercato nazionale materiale radiantistico - Teleradio, che avrà luogo a Piacenza dal 12 settembre al 13 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Eurocarne - Salone biennale internazionale tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni, che avrà luogo a Verona dal 22 ottobre al 26 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone del bambino '87, che avrà luogo a Milano dal 3 settembre al 6 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Vitrum '87, che avrà luogo a Milano dal 9 settembre al 12 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Orogemma - Mostra di gioielleria, oreficeria, argenteria e gemmologia, che avrà luogo a Vicenza dal 12 settembre al 16 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 20° Samoter - Salone biennale internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia, che avrà luogo a Verona dal 29 settembre al 4 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Arredurbano - Mostra convegno delle aree urbane arredate, che avrà luogo a Verona dal 29 settembre al 4 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 89ª Fieracavalli - Fiera internazionale cavalli che avrà luogo a Verona dal 12 novembre al 15 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 25° Marmomacc - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera, che avrà luogo a Verona dal 13 settembre al 20 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 26° Flormart - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale, che avrà luogo a Padova dal 18 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef autunno '87 - Mostra internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, articoli da regalo, argenteria, oreficeria, pietre preziose, ferramenta, utensileria, che avrà luogo a Milano dal 4 settembre al 7 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4 M - Milano, motori, musica, moda, che avrà luogo a Milano dal 5 dicembre al 13 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Giornata della filatelia, che avrà luogo a Milano dal 20 novembre al 22 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Metalfino '87 - Mostra convegno trafilature e lavorazione del filo metallico, che avrà luogo a Milano dal 19 novembre al 22 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Eimu - Esposizione internazionale biennale mobili ufficio, che avrà luogo a Milano dal 16 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Euroluce - 12° Salone internazionale dell'illuminazione, che avrà luogo a Milano dal 16 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 18ª Dimostrazione macchine per il mais della soia e della barbabietola, che avrà luogo a Padova il 10 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Automotor sud, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'11° Salone dell'alimentazione, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 18ª Edilevante, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 3ª Nuova Modalevante - Salone internazionale della moda, che avrà luogo a Bari dal 24 settembre al 28 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Salone della movimentazione, imballaggio, magazzinaggio e manutenzione, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 51ª Fiera del levante, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Salone nazionale macchine attrezzature e utensili per la lavorazione del legno, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 18ª Agrilevante, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 12 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 2° Salone macchine, attrezzature e impianti per la pianificazione e ristorazione delle grandi comunità, che avrà luogo a Bari dall'11 settembre al 21 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 7° Corredo casa - Salone per la biancheria della casa, che avrà luogo a Bari dal 24 settembre al 28 settembre 1987.

87A6459

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso U.P.S. - Unione popolare di sicurtà - Mutua assicuratrice, in Roma.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1987 la dott.ssa Federica Ielpo è stata nominata commissario liquidatore della società di mutuo soccorso U.P.S. - Unione popolare di sicurtà - Mutua assicuratrice, con sede in Roma, via del Tritone, 62/G.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A6258

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso M.I.P.L.A. - Mutua italiana di previdenza e assistenza lavoratori, in Roma.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1987 il dott. Pasquale Musco è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso M.I P.L.A. - Mutua italiana di previdenza e assistenza lavoratori, con sede in Roma, via Como, 12.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A6261

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi - C.A.M.P.A., in Bologna.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1987 il dott. Giovanni Biagi è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi - C.A.M.P.A., con sede in Bologna, galleria Ugo Bassi, 1.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A6260

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso denominata anche Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione e Lloyd italiana società mutua di previdenza ed assicurazione, in Roma.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1987 il dott. Pasquale Musco è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso, con sede in Roma.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A6259

Revoca su rinuncia alla «Fided S.r.l.», in Venezia, ora «Istinform S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto 13 luglio 1987 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è stata revocata su rinuncia alla «Fided S.r.l.», con sede in Venezia, ora «Istinform S.p.a.», con sede in Milano, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A6209

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Provincia di Vicenza:

588-VI Artemis S.p.a., in Vicenza .... 7 punzoni
1195-VI Nuova Vi.Pre, in Vicenza .... 3 punzoni
1211-VI Ronel S.r.l., in Vicenza .... 5 punzoni

87A6381

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per il commercio di Ponte San Pietro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo 27 maggio 1987, n. 1261, l'istituto professionale per il commercio di Ponte San Pietro è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 12.000.000 destinata all'acquisto di due personal computers, disposta dalla Banca popolare di Bergamo.

87A6090

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.4238.XV.J del 15 aprile 1987 l'artificio denominato «Sandokan» che il sig. Giuseppe Manna, intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pianura (Napoli) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nalla quinta categoria gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A6380

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Sostituzione di un componente del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1987, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 99, sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a decorrere dalla data del decreto stesso il prof. Giovanni Calice è stato nominato componente del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in sostituzione dell'avv. Giacomo Schettini, dimissionario.

87A6210

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria concernente la valutazione dei titoli di servizio dei candidati al corso-concorso per due posti di primo dirigente dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 31 maggio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno successivo, che approva la graduatoria concernente la valutazione dei titoli di servizio dei candidati al corso-concorso indetto il 13 novembre 1986 per due posti di primo dirigente dell'Amministrazione degli archivi notarili.

87A6467

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici allievi, di cui dieci cittadini italiani e cinque stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie «Conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche» e «Conservazione dei dipinti» anno accademico 1987-88.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l'Istituto centrale del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con cui è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina, tra l'altro, il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con cui è stato approvato l'ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici allievi, di cui dieci cittadini italiani e cinque stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie:

conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche;

conservazione dei dipinti.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, per i cittadini stranieri titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana o straniera; per i cittadini stranieri vedi anche secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 700, devono essere fatte pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto centrale per il restauro Piazza S. Francesco di Paola, 9 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per i cittadini italiani, ed entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione per i cittadini stranieri, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Ai fini della scadenza dei termini, la data delle domande per i candidati italiani e stranieri è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale ricevente.

Nella domanda i candidati italiani e stranieri devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del punteggio o del giudizio riportato;

6) per quale settore intendono concorrere: o per la «conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche», o per la «conservazione dei dipinti».

I candidati non possono presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori sopra indicati;

7) le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

8) l'indirizzo, con il codice di avviamento postale, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni d'indirizzo.

Alla domanda devono essere allegati:

a) ricevuta del versamento di L. 600 quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato sul modulo di conto corrente postale n. 1016 intestato all'ufficio del registro tasse - concessioni governative di Roma tasse scolastiche;

b) una fotografia formato tessera autenticata su carta da bollo da L. 700; l'autenticazione deve riferirsi alla fotografia e alla firma dell'interessato;

c) documenti, se posseduti dal candidato, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso, secondo la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6;

Per detti documenti, che devono essere presentati entro la data di scadenza del bando, in originale o in copia autenticata, s'intende:

attestati di effettivo esercizio della professione di restauratore;

attestati di tirocinio compiuto presso raccolte pubbliche di antichità e d'arte o presso studi di restauro;

titoli di studio rilasciati da scuole di restauro regionali o riconociute dalle regioni;

titoli di studio conseguiti in licei artistici o istituti d'arte;

titoli di studio d'istruzione universitaria (laurea in lettere o in architettura); diploma dell'accademia di belle arti.

Non è ammesso far riferimento a titoli eventualmente presentati in occasione di precedenti concorsi presso l'Istituto centrale per il restauro, salvo nel caso di titoli prodotti in originale.

I documenti allegati devono essere conformi alle leggi sul bollo.

La firma in calce alla domanda e la fotografia firmata di cui al punto *b)* del presente art. 3, devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande pervenute oltre i termini di scadenza, prive di firma o di autenticazione, o nelle quali siano mancanti o incomplete le dichiarazioni richieste ai punti da 1) a 8) compresi nel presente art. 3, o mancanti degli allegati di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 3, sono considerate non valide.

Art. 4.

Ammissione dei candidati stranieri

Il possesso del permesso di soggiorno «per motivi di studio» è condizione indispensabile affinché i candidati stranieri possano essere ammessi al corso triennale.

Le pratiche d'ammissione devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che deve:

a) predisporre il permesso di soggiorno «per motivi di studio» del candidato;

b) autenticare la firma, sia sulla domanda d'ammissione che sulla fotografia (per gli studenti stranieri residenti in Italia, dette autenticazioni seguono le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 3);

c) tradurre il titolo di studio conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo conseguimento;

d) tradurre e autenticare eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 3, lettera *c)*;

e) provvedere all'inoltro della suddetta documentazione direttamente all'Istituto centrale per il restauro nel tempo previsto dal primo comma dell'art. 3.

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo dell'ufficio postale ricevente.

I residenti all'estero possono regolarizzare le domande limitatamente all'applicazione del bollo e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Roma.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste in:

1) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;

2) una prova di disegno;

3) un esperimento pratico;

4) una prova orale di storia dell'arte (in lingua italiana anche per i cittadini stranieri), seguendo l'ordine stabilito dalla commissione giudicatrice e secondo il seguente programma:

Prova di disegno.

Consiste nella trasposizione grafica di un dipinto o parte di esso, condotta con l'ausilio di una riproduzione fotografica in bianco e nero. Il disegno dovrà essere eseguito a matita nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro; in una riproduzione in scala, rispetto al formato della fotografia, che verrà comunicata all'atto dell'esame. Per trasposizione grafica a tratto lineare s'intende la trasposizione grafica di tutti gli elementi della composizione pittorica mediante un tratto unico che variando nella sua intensità, possa rendere sia i dati formali che le caratteristiche chiaroscurali. La prova ha la durata di sei ore consecutive.

Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che hanno riportato il punteggio di almento 6/10.

Esperimento pratico.

Per il settore «conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche» la prova consiste nell'integrazione, mediante modellatura a plastilina, delle lacune su di un calco da scultura antica. Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi, per tre ore giornaliere.

Per il settore «conservazione dei dipinti» la prova consiste nell'integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello, previa stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in policromie riprodotte a stampa. Detta prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario così suddiviso: primo giorno: un'ora e trenta minuti; secondo giorno: tre ore e trenta minuti; terzo giorno: quattro ore.

Sono ammessi a sostenere la prova orale soltanto coloro che hanno riportato il punteggio di almeno 6/10.

Prova orale di storia dell'arte antica, medioevale e moderna.

È richiesta la conoscenza generale della materia, nonchè l'approfondimento di due argomenti: uno di storia dell'arte antica e uno di storia dell'arte medioevale e moderna da scegliere tra quelli di seguito elencati:

Arte antica:

Primo argomento: la ricerca artistica in Grecia e le principali personalità nel IV sec. a.C. L'età ellenistica: urbanistica, architettura templare e dei principali edifici civili (teatro, odeon stoa, ginnasio, abitazione), pittura, scultura, ceramica. Caratteri generali del periodo e specifici aspetti nei principali centri (Atene, Pidna, Pergamo, Efeso, Mileto, Samotracia, Coo, Epidauro, Rodi, Delo, Pompei preromana, Magna Grecia).

Secondo argomento: da Traiano a Teodosio I; dall'impero ellenizzante alla sua dissoluzione attraverso l'esame della produzione artistica ufficiale e privata, pagana e cristiana (architettura, scultura monumentale, ritratto, sarcofagi, pittura, mosaico), a Roma, Costantinopoli e nei principali centri dell'impero romano quali Gallia, Africa, Egitto, Asia Minore, Grecia.

Arte medioevale e moderna:

Primo argomento: la produzione artistica in Italia tra il 1250 e il 1350.

Secondo argomento: la produzione artistica del seicento in Italia dagli inizi del secolo fino al 1667.

È inoltre richiesta la conoscenza delle seguenti tecniche di pittura, scultura, incisione: il mosaico, la pittura murale, la tempera, l'olio su tavola e tela, la doratura (a guazzo e a missione), la fusione del bronzo, lo sbalzo, lo smalto, il niello, la ceramica, la xilografia, la calcografia, la litografia.

La prova orale s'intende superata se il candidato ottiene il punteggio di almeno 6/10.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso è composta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

Espletata la prova orale del concorso, la commissione giudicatrice forma la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d'esame, nonché dalla valutazione dei titoli preferenziali nel caso di candidati a pari merito.

La graduatoria è unica per i due settori; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima che viene affissa all'albo dell'Istituto centrale per il restauro previa approvazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Detta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

Art. 8.

I concorrenti vengono tempestivamente informati sia della data d'inizio degli esami, sia della sede ove vengono svolti, nonché della loro collocazione nella graduatoria.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione del cambiamento d'indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori del concorso devono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire al direttore dell'Istituto centrale per il restauro conferma scritta, redatta su carta da bollo da L. 700, di accettazione dell'ammissione al corso triennale, accompagnata dai seguenti documenti:

Concorrenti italiani:

a) due fotografie ritagliate nel formato 4 × 5;

b) certificato dell'estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) diploma originale di licenza di scuola media inferiore;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

g) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura.

I documenti di cui alle lettere *c), e), f)* e *g),* dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Concorrenti stranieri:

a) permesso di soggiorno «per motivi di studio»;

b) due fotografie ritagliate nel formato 4 × 5;

c) documento attestante il luogo e la data di nascita;

d) attestato di cittadinanza;

e) titolo di studio originale equipollente al diploma di scuola media inferiore;

f) documento che comprovi la buona condotta, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto nel citato art. 9, implicano la decadenza del diritto all'ammissione al corso triennale di cui al presente bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Ministro: GULLOTTI

87A6183

UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente contabile

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota ministeriale del 19 gennaio 1987, prot. n. 280 A/2, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che è disponibile presso questo Ateneo un posto di assistente contabile, sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo contabile, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Antelmi Gennaro, avvenuta il 20 gennaio 1986;

Visto il decreto regionale n. 1000/L del 2 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1984, registro n. 52, foglio n. 398, con cui il sig. Antelmi Gennaro è stato inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1979 nella sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo contabile profilo amministrativo contabile;

Visto il decreto regionale n. 34789 del 21 gennaio 1986 in corso di registrazione con cui è stata disposta la cessazione del sig. Antelmi Gennaro a decorrere dal 20 gennaio 1986;

Considerato che trattandosi di un singolo posto, la riserva del 30% non risulta operante;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo contabile, per il profilo di assistente contabile presso l'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero di operatore commerciale.

Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) La data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo.

B) Di essere in possesso della cittadinanza italiana.

C) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

D) Di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condannne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

E) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando.

F) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

G) I servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

H) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 16, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una vertente su nozioni di ragioneria generale dello Stato, l'altra tecnico-pratica su nozioni di contabilità ed una prova orale sulle materie delle prove scritte, su nozioni di diritto amministrativo e sull'ordinamento dell'Università.

Le prove di esame si svolgeranno presso il palazzo delle facoltà umanistiche - via S. Ottavio n. 20 - Torino, nelle sottoindicate date:

20 maggio 1988, ore 8,30 - prova scritta;

21 maggio 1988, ore 8,30 - prova tecnico-pratica.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1988.*

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare le prove scritte con una media non inferiore a 7/10 e con un punteggio minimo di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 6/10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 , comma quattro, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A)* e *G)* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C), D), E)* e *G)* del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C)* e *D)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà inquadrato nella sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo contabile, profilo assistente contabile.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 24 marzo 1987

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 11 giugno 1987
Registro n. 41 Università, foglio n. 122

87A6328

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di patologia medica - cattedra malattie del metabolismo - facoltà di medicina e chirurgia - Università di Verona - via delle Menegone - Policlinico di Borgo Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 agosto 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 settembre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di geografia - facoltà di magistero - via Dietro S. Francesco - Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 settembre 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 settembre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di statistica e ricerca operativa - facoltà di economia e commercio - via dell'Artigliere n. 19 - Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 novembre 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 25 novembre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di lingua e letteratura spagnola - facoltà di economia e commercio - via Dietro S. Francesco - Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 settembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 25 settembre 1987, ore 9.

87A6383

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto rettorale n. 200 del 20 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1986, registro n. 7, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 12 agosto 1986, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica dermatologica e venereologica (per le esigenze della cattedra raddoppiata di clinica dermosifilopatica) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Considerato che in detto decreto risultano erroneamente indicati:

all'art. 1, secondo comma, il titolo di studio richiesto per la partecipazione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910);

all'art. 6, primo comma, le prove di esame (gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera;

all'art. 8, quarto comma, lo stipendio spettante (annuo lordo L. 5.700.000);

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa rettifica, nonché alla conseguente riapetura dei termini per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 200 del 20 maggio 1986, citato in premessa, è parzialmente modificato come segue:

«Art. 1, primo comma. — Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, anziché diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 6. La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto, anziché di due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera.

Art. 8, quarto comma. — Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000, anziché di L. 5.700.000».

Restano confermati tutti gli altri articoli.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, le quali dovranno essere indirizzate o fatte pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 12 dicembre 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 12 maggio 1987
Registro n. 21 Università, foglio n. 118

87A6270

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Rettifica al concorso a sessanta posti di portantino

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 11861 del 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1987, registro n. 5, foglio n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è indetto il concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di portantino presso i servizi generali dei policlinici della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la tabella di valutazione dei titoli allegata al suddetto bando di concorso, ed in particolare i titoli di studio di cui alla lettera *B)* ai quali è attribuito il punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti:

1) Licenza elementare conseguita:		
con la media di dieci o con giudizio di «lodevole»	punti	14
con la media di nove o con giudizio di «ottimo»	»	12
con la media di otto o con giudizio di «buono»	»	9
con la media di sette o con giudizio di «discreto»	»	6
2) Licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale conseguita:		
con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»	»	6
con media di otto o con giudizio di «distinto»	»	4
con media di sette o con giudizio di «buono»	»	2

Visto l'art. 4, titolo I, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il giudizio finale, a conclusione del corso elementare, consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria;

Considerato che la licenza elementare conseguita senza votazioni o giudizio sintetico, in virtù delle citate disposizioni dell'art. 4 della legge n. 517/1977, non può costituire titolo oggetto di valutazione del concorso in parola, in quanto non rapportabile alla sottocategoria indicata al n. 1) della lettera *B)* della surriportata tabella;

Considerato che, venuta meno la valutabilità della licenza elementare, non possa sussistere, quale titolo di studio oggetto di valutazione ai fini del presente concorso, unicamente la sottocategoria di cui al n. 2) della lettera *B*), della surriportata tabella;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la tabella di valutazione dei titoli allegata al succitato bando di concorso, sopprimendo la categoria dei titoli di studio, indicati dalla lettera *B*) della tabella medesima;

Considerato che a tutt'oggi non è stata composta la commissione esaminatrice del concorso in questione e, che pertanto, nessuna domanda di ammissione è ancora stata presa in esame;

Decreta:

Art. 1.

La categoria dei titoli di studio di cui alla lettera *B*) della tabella di valutazione dei titoli, allegata al decreto rettorale n. 11861 del 17 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1987, con il quale è indetto il concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di portantino presso i servizi generali dei policlinici della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, è soppressa per i motivi espressi in premessa.

Art. 2.

I titoli di valutazione sono, pertanto, unicamente quelli riportati alle lettere *A*) e *C*) della succitata tabella.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 11 giugno 1987

p. *Il rettore*: PALMA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 29 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 194

87A6271

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Sarzana (La Spezia).

87A6329

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a cinque posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Castel San Giovanni (Piacenza).

87A6352

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio per il settore economico finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio per il settore economico finanziario, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

87A6339

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 170 del 23 luglio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Acquedotti Oltrepo Pavese - Stradella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Padova: Concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo e, per titoli e prove, ad un posto di operatore tecnico.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 100.000**
- semestrale ..... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 200.000**
- semestrale ..... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 22.000**
- semestrale ..... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 82.000**
- semestrale ..... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 22.000**
- semestrale ..... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ..... **L. 313.000**
- semestrale ..... **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... **L. 90.000**
Abbonamento semestrale ..... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221